

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALLA DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

tra

Il *Ministero della cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo* con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A, codice fiscale 97804160584, rappresentato dal Dirigente del Servizio I, dott.ssa Paola Mencuccini, domiciliata per la carica presso la sede della stessa Direzione generale Cinema e audiovisivo

e

Cinecittà S.p.A., con sede in Roma, Via Tuscolana 1055, partita IVA-codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Roma n. 11638811007, in persona del legale rappresentante *p.t.* dott. Nicola Maccanico, domiciliato per la carica presso la sede della società.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO l'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è stata costituita la società a responsabilità limitata "*Istituto Luce-Cinecittà S.r.l.*";

VISTO l'articolo 14, comma 9, del sopra citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevede l'emanazione, annualmente, di un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici di Istituto Luce-Cinecittà S.r.l.;

VISTI gli obiettivi strategici assegnati alla società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. dall'articolo 14, comma 9, lettere a) e b), del citato decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, e visto l'oggetto sociale della società;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";



VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220, che stabilisce che il Ministero svolge le attività di indirizzo sui programmi di internalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane, anche avvalendosi della società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l.;

VISTO, l'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 2017, rep. 343, recante "Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220", che, ai sensi del sopra citato articolo 10, comma 1, lettera g), della legge n. 220 del 2016, prevede l'assegnazione ad Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. delle risorse finalizzate all'erogazione dei contributi relativi alla distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana;

VISTO, altresì, l'articolo 27, comma 3, lettera a), della legge 14 novembre 2016, n. 220, inerente alle risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, recante "Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo", emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016;

VISTA la Convenzione sottoscritta il 2 novembre 2016 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Cinema e Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., per la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l'Esercizio e le Industrie Tecniche Cinematografiche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 10 novembre 2017 tra la Direzione generale Cinema e Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., con il quale si dà attuazione a quanto previsto nel citato articolo 10, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, affidando a Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. le attività di "gestione dei programmi di internazionalizzazione" e "supporto alla gestione amministrativa" con riferimento ai contributi di cui alla legge n. 220 del 2016;

VISTA la Convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Cinema e Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., sottoscritta in data 2 febbraio 2018 e approvata con decreto direttoriale 7 agosto 2018, con la quale sono



state disciplinate le modalità di gestione delle attività di supporto stabilite nel citato Accordo quadro ed i successivi atti aggiuntivi del 13 dicembre 2018, del 19 settembre 2019, del 29 gennaio 2020 e, da ultimo, del 5 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", e, in particolare, l'articolo 23, comma 2, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale Cinema e audiovisivo le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;

VISTO l'articolo 1, commi da 585 a 588, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che ha disposto la trasformazione della società Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. in società per azioni, con denominazione di Cinecittà S.p.A.;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTA la Convenzione tra il Ministero della cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo e Cinecittà S.p.a., sottoscritta in data 10 dicembre 2021 e approvata in pari data con decreto direttoriale n. 8, con la quale è stata rinnovata la Convenzione del 2 febbraio 2018 e tutti i successivi atti aggiuntivi;

VISTO il decreto ministeriale rep. 193 del 5 maggio 2022 recante "Atto di indirizzo recante gli obiettivi strategici della società per azioni "Cinecittà" da realizzarsi nell'anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024";



VALUTATA l'esigenza di ridefinire in un unico atto le rilevanti attività di supporto prestate da Cinecittà S.p.a. rispetto ai compiti esercitati nel settore cinematografico e audiovisivo dalle competenti strutturedel Ministero della cultura;

PER EFFETTO DI TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO LE PARTI DICHIARANO:

- 1. di ricorrere alla sottoscrizione della presente Convenzione al fine di sostituire le Convenzioni e i successivi atti aggiuntivi ancora in essere;
- 2. che l'oggetto della presente Convenzione potrà essere integrato, con particolare riferimento alle specifiche modalità di gestione, da successivi accordi (*addenda*).

PERTANTO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Definizioni

- 1. I termini indicati nella presente Convenzione hanno il significato di seguito specificato:
 - a) Convenzione: la presente Convenzione avente a oggetto la descrizione delle attività di supporto tecnico-operativo, amministrativo e professionale alle attività svolte in favore del Ministero della cultura DGCA;
 - b) Cinecittà: la società Cinecittà S.p.A.: che sottoscrive la presente Convenzione in virtù degli accordi e degli atti citati in premessa, obbligandosi a quanto in essa previsto;
 - c) MiC-DGCA: il Ministero della cultura Direzione generale Cinema e audiovisivo;
 - d) Parte: il MiC-DGCA o Cinecittà (congiuntamente definiti anche le "Parti");
 - e) Attività: le prestazioni oggetto della presente Convenzione meglio definite all'articolo 3 e 4 della Convenzione;
 - f) Addenda: gli eventuali documenti supplementari alla presente Convenzione (programmi annuali di attività, protocolli di gestione procedurale, accordi integrativi, etc.) aventi a oggetto la definizione delle specifiche modalità di gestione dell'Attività.

Articolo 2 Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale



della Convenzione.

Articolo 3 Oggetto della Convenzione

- 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il MiC-DGCA affida a Cinecittà le seguenti attività:
 - a) gestione delle attività di supporto alle azioni di co-produzione con paesi esteri, per lo sviluppo di opere cinematografiche di corto/lungo metraggio,nell'ambito degli accordi di co-produzione e di specifiche convenzioni stipulatidal Ministero della cultura con le omologhe organizzazioni di detti paesi, gestendo i relativi rapporti legali, operativi e contabili;
 - b) supporto nel suo ruolo di coordinamento e assistenza tecnico-scientifica in relazione alla posizione italiana inerente ai dossier legislativi comunitari e sovranazionali in materia di cinema e audiovisivo; il supporto può riguardare la partecipazione ai gruppi di lavoro in materia audiovisiva presso gli organi dell'Unione Europea e il raccordo con gli altri Ministeri competenti;
 - c) supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi ancora in essere previsti dal D.Lgs. n. 28 del 22 gennaio 2004 e, successivamente, dalla L. n. 220 del 14 novembre 2016, con particolare riferimento alla realizzazione di attività di istruttoria funzionale al riconoscimento da parte del MiC-DGCA, ovvero all'erogazione delle agevolazioni e dei contributi, secondo le tempistiche e le modalità previste neidecreti attuativi della legge e nei relativi bandi; il supporto riguarda, altresì, la realizzazione del sistema informativo e della piattaforma informatica DGCOL o successive piattaforme per la gestione telematica dei contributi, ivi compreso il supporto alla analisi e implementazione dei processi amministrativi; il supporto può, infine, riguardare la realizzazione di controlli e ispezioni relativamente alle agevolazioni e ai contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016;
 - d) supporto tecnico-operativo e professionale per lo sviluppo, la manutenzione, l'operatività e la gestione del portale del MiC-DGCA, *Italy for Movies*, garantendo, altresì, il continuo aggiornamento dei relativi archivi, ai fini del perseguimento degli obiettivi del progetto;
 - e) supporto nell'implementazione e tenuta del nuovo Registro Pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'art. 32, L. 220 del 2016 e DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii., ponendo in essere tutte le azioni connesse, strumentali e funzionali alle attività del MiC-DGCA, impegnandosi a seguire le indicazioni e le linee di indirizzo impartite dal MiC-DGCA e assicurando lo svolgimento in via prioritaria delle attività relative alla registrazione e gestione delle opere beneficiarie dei contributi da questi assegnati;
 - f) supporto nell'acquisizione, autonoma o su richiesta del MiC-DGCA, anche



avvalendosi delle procedure semplificate previste dalla normativa vigente, dell'informativa antimafia in relazione a tutti i procedimenti di erogazione dei contributi il cui valore complessivo superi i 150.000 euro.

2. Cinecittà - nella propria funzione di supporto - s'impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività esecutive ed attuative necessarie al perseguimento dell'oggetto di cui al presente articolo, nonché alle azioni connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dallo svolgimento delle attività.

Articolo 4

Attività di supporto nei procedimenti di concessione di contributi e agevolazioni

- 1. In conformità all'art. 3, comma 1, lett. c), che precede, con la presente Convenzione sono specificatamene affidate a Cinecittà le seguenti attività:
 - a) Contributi di cui al D.Lgs. n. 28/2004: Cinecittà svolge tutte le attività di supporto necessarie per l'erogazione dei contributi assegnati dal MiC-DGCA ai sensi dei procedimenti previsti nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e dei relativi decreti attuativi, in cui sono definite le modalità di erogazione e di rendicontazione dei suddetti benefici. In particolare, Cinecittà, per i procedimenti non ancora definiti, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla normativa e la regolarità della documentazione allegata dalle società beneficiarie. Provvede a monitorare il rispetto delle obbligazioni contrattuali, alla verifica dei rendiconti e/o della documentazione contabile e al pagamento del contributo.
 - b) Sale cinematografiche Qualifica d'essai e relativo contributo (L. 220/2016 D.M. 14.07.2017 D.M. 31.07.2017 e ss.mm.ii): Cinecittà svolge supporto nell'attività istruttoria e nelle conseguenti attività di controllo della veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai soggetti richiedenti, nonché la verifica del dato sulla programmazione dichiarato. In particolare, Cinecittà procede all'istruttoria delle istanze presentate ai fini dell'ottenimento da parte del MiC-DGCA della qualifica sala d'essai e del relativo contributo per la programmazione cinematografica, effettua ogni controllo relativo al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, predispone la documentazione a supporto dell'attività di liquidazione dei contributi e provvede al controllo sulla programmazione effettivamente svolta dalla sala.
 - c) Crediti d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica: in relazione alle domande per l'agevolazione fiscale in oggetto, Cinecittà presta supporto nell'attività istruttoria completa e nelle conseguenti attività di controllo della veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dalle società richiedenti. In particolare, l'attività di analisi ha ad oggetto la

verifica del possesso dei requisiti di accesso, la verifica della corretta presentazione delle domande e la determinazione del credito di imposta.

- d) Contributi automatici (art. 23 e ss L. 220/2016) Assegnazione: Cinecittà provvede a dare supporto nello svolgimento di tutte le attività di verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande presentate dai soggetti richiedenti, ai sensi del D.M. n. 251, del 15 luglio 2021, nonché di controllo delle autodichiarazioni e/o documentazione prodotte ai fini dell'attribuzione dei risultati e, quindi, della determinazione del punteggio e del contributo automatico, fino alla formazione della delibera di assegnazione.
- e) Contributi automatici (art. 23 e ss L. 220/2016) Reinvestimento: Cinecittà svolge tutte le attività connesse alle verifiche afferenti alle domande di reinvestimento del contributo automatico per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale, la distribuzione home entertainment di nuove opere cinematografiche, Tv e Web. In particolare, Cinecittà procede ai controlli sui requisiti di ammissibilità delle domande, sia in punto di requisiti delle società richiedenti che in relazione all'opera oggetto di reinvestimento, in base alle disposizioni di cui al previgente D.M. n. 342, del 31 luglio 2017, al D.M. n. 251, del 15 luglio 2021 e al decreto direttoriale recante "modalità tecniche di reinvestimento". Effettua, infine, le opportune verifiche sulla regolarità della documentazione contabile ai fini dell'erogazione del contributo.
- f) Internalizzazione (art. 26, comma 1, e art 10, comma 1, lettera g), L. 220/2016): Cinecittà svolge tutte le attività di supporto necessarie ai fini dell'erogazione dei contributi alla distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane. In particolare, Cinecittà si occupa della predisposizione dei bandi e di tutte le attività di verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande, sia in relazione al soggetto richiedente che all'opera, nonché dei controlli sulla documentazione offerta dalle società beneficiarie. Effettua, infine, le opportune verifiche sulla regolarità della documentazione contabile e provvede all'erogazione del contributo.
- g) Controlli tax credit opere (art. 15 e 16 L. 220/2016): Cinecittà provvede a fornire supporto nell'attività di controllo della sussistenza e persistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti il tax credit alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive.
- h) Contributi selettivi (art. 26 L. 220/2016): In relazione ai contributi selettivi alla scrittura, allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione nazionale di opere cinematografiche e audiovisive, Cinecittà svolge attività di supporto esclusivamente in relazione alle pratiche per le quali, alla data della presente Convenzione, risulti già avviata interlocuzione istruttoria con il beneficiario.



Modalità di svolgimento delle attività

- 1. Le attività oggetto della presente Convenzione sono attivate ed espletate inbase alla presente Convenzione, nonché agli ulteriori e specifici *addenda* alla presente; in ogni caso nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dal MiC-DGCA.
- 2. Nell'organizzazione delle risorse interne e nell'espletamento delle procedure di acquisizione di servizi professionali funzionali alla realizzazione delle Attività, l'operato di Cinecittà dovrà in ogni caso essere improntato ai principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza.
- 3. Cinecittà si impegna, qualora richiesto dal MiC-DGCA, ad apportare alle modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività i correttivi necessari ad assicurare la più adeguata esecuzione delle Attività.
- 4. La capacità di rappresentare ad ogni effetto di legge Cinecittà S.p.A. è dell'Amministratore Delegato.

Articolo 6 Referenti e Coordinatori della convenzione

- 1. Le parti si impegnano a identificare i rispettivi referenti della presente Convenzione. A tal fine:
 - a) Il MiC-DGCA nomina il dott. Gianpiero Tulelli, di cui si indicano i seguenti recapiti: Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/A, 00185 ROMA, tel.: +39 0667233242; e-mail gianpiero.tulelli@cultura.gov.it;
 - b) Cinecittà nomina il dott. Maurizio Venafro di cui si indicano i seguenti recapiti: via Tuscolana 1055, 00173 ROMA, tel.: +39 0672286205, e-mail m.venafro@cinecittaluce.it.
- 2. Il MiC-DGCA provvede, inoltre, ad incaricare un proprio dipendente, scelto tra i funzionari in servizio, a cui affidare funzioni di coordinamento e supervisione di tutti i procedimenti nei quali Cinecittà presta attività di supporto. Il Coordinatore, in particolare, monitora e vigila sull'andamento e sull'esecuzione delle attività affidate a Cinecittà, impartisce indicazioni, direttive e chiarimenti, anche di carattere organizzativo, e, d'intesa con il Direttore del personale di Cinecittà, promuove il raccordo relazionale tra il MiC-DGCA e Cinecittà.



Finanziamento delle attività

1. La realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione avviene a valere sulle risorse annualmente assegnate alla società ai sensi della legge 14 novembre 2016, n.220.

Articolo 8 Efficacia e durata della convenzione

- 1. La presente Convenzione ha efficacia dalla sottoscrizione delle Parti e durata sino al 31 dicembre 2024. La presente annulla e sostituisce le precedenti convenzioni, di pari oggetto, già precedentemente concluse tra le parti.
- 2. In nessun caso la Convenzione potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovata oltre il predetto termine di durata.

Articolo 9 Obblighi di Cinecittà

- 1. Sono a carico di Cinecittà tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività nonché ad ogni azione che si rendesse necessaria per la prestazione delle attività stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- 2. Nell'esecuzione delle attività, salvo quanto si renderà necessario in relazione alle esigenze operative eventualmente individuate all'atto dell'espletamento delle stesse, Cinecittà s'impegna a:
 - a) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione con il massimo grado di diligenza, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni definiti in accordo con il MiC-DGCA;
 - b) amministrare le risorse oggetto della Convenzione con imparzialità e trasparenza, adottando tutte le misure e le cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di conflitti di interesse con l'attività svolta per proprio conto, ferma restando l'assenza di discrezionalità in capo all'Azienda, nella gestione od erogazione delle stesse;
 - c) comunicare prontamente in forma scritta al MiC-DGCA le situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento delle attività e ad attenersi alle istruzioni impartite dal MiC-DGCA;
 - d) dare immediata comunicazione al MiC-DGCA di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull'esecuzione della Convenzione;



e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

Articolo 10 Riservatezza

- 1. Cinecittà ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto convenzionato.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3. Cinecittà è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il MiC-DGCA ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione fermo restando che Cinecittà sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al MiC-DGCA.

Articolo 11 Responsabilità

- 1. Cinecittà è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione della Convenzione.
- 2. Essa si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività della Convenzione, alle persone e alle cose sia del MiC-DGCA sia di terzi.

Articolo 12 Manleva

1. Cinecittà solleva il MiC-DGCA da ogni eventuale responsabilità verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio



affidate, e si impegna espressamente a manlevare il MiC-DGCA e a rifondere a quest'ultimo quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità di Cinecittà stessa.

Articolo 13 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della Convenzione o, comunque, a questa connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della Convenzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 14 Trattamento dei dati personali

- 1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101 del 10 agosto 2018, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 15 Elezione di domicilio e comunicazioni

- 1. Ai fini della Convenzione le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

 □ Ministero della cultura Direzione generale Cinema e audiovisivo Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A 00185 Roma Tel. 06.67233235 3401 3400 fax 06. 67233290 e-mail: dg-ca@cultura.gov.it Posta Elettronica Certificata e-mail: dg-ca@pec.cultura.gov.it;
 □ Cinecittà S.p.A. Via Tuscolana, 1055 Tel. 06 722861 fax 06 7221883 –Posta Elettronica Certificata e- mail: ufficiolegale@pec.lucecinecitta.it.
- 2. Pertanto, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione, dovrà

cinecittasrl1@legalmail.it



essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC - posta elettronica certificata – o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

- 3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate tramite telefax o PEC).
- 4. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., entro 5 (cinque) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 16 Sede di svolgimento delle attività

- 1. Cinecittà ha fissato in via Tuscolana 1055 Roma la sede relativa alla gestione delle Attività di cui alla presente Convenzione, fatta salva la possibilità di prevedere, su richiesta di MiC-DGCA, la realizzazione delle attività presso la sede di quest'ultima.
- 2. Ferma la circostanza che la sede dedicata alla gestione delle Attività deve rimanere sita in Roma, qualsivoglia modifica relativa alla sede medesima deve essere comunicata al MiC-DGCA per iscritto via posta certificata entro 5 (cinque) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 17 Clausola finale

- 1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
- 2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.
- 3. Per tutto quanto non espressamente menzionato le parti rinviano alla normativa vigente, ed a tutti gli atti e provvedimenti amministrativi aventi efficacia tra le parti.



- 4. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.
- 5. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte del MiC-DGCA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il medesimo MiC-DGCA si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 6. La presente Convenzione sostituisce le precedenti Convenzioni e gli atti aggiuntivi a queste succedutesi, e per quanto non espressamente previsto troverà applicazione la normativa di riferimento.

Per il Ministero della cultura- Direzione Generale Cinema e audiovisivo

IL DIRIGENTE del Servizio I (dott.ssa Paola MENCUCCINI)

Per Cinecittà S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO (dott. Nicola MACCANICO)